

CORSO DI FORMAZIONE

MATERIALE DIDATTICO

ST00884 Rev. 0.0 M4



**"COVID-MANAGER:
RUOLO, COMPETENZE E
RESPONSABILITA'"**

COVID-19: RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

1

PROGRAMMA

Gerarchia delle fonti normative, competenze e rapporti tra Stato e Regioni.
Deroghe ed eccezioni ammesse e previste in situazioni emergenziali.
Rapporti tra la legislazione per il contenimento del contagio da COVID-19 e la legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.
La figura del COVID-MANAGER: come viene inserito nel quadro delle attuali responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro e quali requisiti deve possedere.
Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Consulenti e Covid Manager: responsabilità penali e civili in caso di morte, lesioni o inabilità subite da uno o più lavoratori per causa del "Coronavirus" SARS-CoV-2.
Il riconoscimento da parte INAIL del contagio da COVID-19 come infortunio sul lavoro.
I requisiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08 per l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/01 idoneo a prevenire i reati in materia di sicurezza del lavoro in rapporto alle nuove disposizioni statali e regionali per la prevenzione del contagio da COVID-19: sovrapposizioni e novità. Obblighi od opportunità di aggiornamento del Modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/01 aziendale.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

2

GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE COMPETENZE E RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

3

GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE

Nell'ordinamento italiano le fonti normative sono:

1. Fonti costituzionali: la **Costituzione** e le **leggi costituzionali** e di revisione costituzionale, che si pongono al vertice della piramide delle fonti del diritto riconosciute dal nostro ordinamento;
2. Fonti comunitarie (cioè dell'Unione Europea): i trattati istitutivi, i **regolamenti**, le **direttive** e le **decisioni**. Si tratta di atti preminenti rispetto alla legislazione ordinaria statale;
3. Fonti statali primarie: le **leggi ordinarie**, i **decreti legge**, i **decreti legislativi**, il *referendum* abrogativo e i regolamenti interni degli organi costituzionali;
4. Fonti statali secondarie: i regolamenti dell'esecutivo (**DPR**); i **DPCM**, i **DM**, le **DCI**;
5. Ordinanze e circolari;
6. Usi civici e consuetudini.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

4

GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE REGIONALI

1. gli Statuti regionali;
2. le leggi regionali;
3. i regolamenti regionali;
4. le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI

Il DPCM appartiene al genus dei DECRETI MINISTERIALI. Ciascun DPCM o DM è:

- un **atto** formalmente **amministrativo**;
- **emanato da un Ministro** della Repubblica (membro del Governo);
- entro il perimetro delle **materie di competenza del suo Ministero**.

Nel caso la competenza su una determinata materia appartenga a più dicasteri, l'adozione del decreto deve essere fatta "di concerto», il che fa sì che il provvedimento si chiami «decreto interministeriale».

La potestà regolamentare dei Ministri può legittimamente essere esercitata soltanto quando la legge espressamente conferisca tale potere.

I decreti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie alla costituzione e alle leggi vigenti.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

L'**ordinanza contingibile e urgente** (o di **necessità e urgenza**) è un provvedimento amministrativo con il quale sono imposti doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare), che può essere emanata da taluni organi della pubblica amministrazione in casi eccezionali di particolare gravità e può comportare anche temporanee deroghe all'ordinamento giuridico vigente.

Secondo la giurisprudenza i presupposti per l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti sono, da un lato, l'**impossibilità di differire l'intervento ad altra data**, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (**urgenza**) e, dall'altro, l'**impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione (contingibilità)**. Richiede, inoltre, che tali presupposti siano adeguatamente motivati, che la misura adottata sia proporzionata alla situazione che s'intende fronteggiare (*principio di proporzionalità*) e che, quando è rivolta a una generalità di soggetti, l'ordinanza sia oggetto di adeguata pubblicità (*principio di conoscibilità*).

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

ART. 32 COSTITUZIONE

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

COMPETENZE E RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

Art. 117 Cost.

Materie di competenza esclusiva statale:

- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Materie di legislazione concorrente tra stato e regioni:

- tutela e sicurezza del lavoro;
- tutela della salute.

Principio di sussidiarietà.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

9

COMPETENZE E RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

Varie leggi (Codice della Protezione civile Dlgs. 1/2018, Testo unico degli Enti locali Dlgs. 267/2000, legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale L. 833/1978) attribuiscono il potere di emanare atti di valore regolamentare al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Capo della Protezione civile, al Presidente di Regione, al Sindaco.

L'emergenza Covid 19 ha creato una serie di problematiche tra le diverse fonti normative. Quindi al fine di dirimere i contrasti in taluni casi creati tra disposizioni di diversi Enti sono stati emanati una serie di provvedimenti.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

10

COMPETENZE E RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

DL 6 del 23/2/2020**Art.3 comma 2**

Nelle more dell'adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza, le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della Salute entro 24 ore dalla loro adozione

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

11

COMPETENZE E RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

Art. 3 Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020

Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, **le regioni**, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, **possono introdurre misure ulteriormente restrittive**, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e **senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale**.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

12

COMPETENZE E RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

- 1) Ordinanze regionali solo in attesa dell'adozione dei DPCM.
- 2) Ordinanze regionali più restrittive rispetto alle misure previste sul territorio nazionale in relazione a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.
- 3) Ordinanze sindacali contingibili e urgenti purché non in contrasto con le misure adottate dal governo.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

13

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE (D.LGS. N. 1/2018)

Art. 7 - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante **interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria**;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano **l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni** e debbono essere fronteggiati con **mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo**, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- c) **emergenze di rilievo nazionale** connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

14

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE (D.LGS. N. 1/2018)

Art. 7 - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante **interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria**;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano **l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni** e debbono essere fronteggiati con **mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo**, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- c) **emergenze di rilievo nazionale** connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

15

FONTI NORMATIVE EMERGENZA CORONA VIRUS

Il 31 gennaio 2020

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020, ai sensi del Codice della Protezione Civile (ex art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018)

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

16

FONTI NORMATIVE EMERGENZA CORONA VIRUS

Art. 3, co. 1, Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020

Le misure di contenimento e di gestione dell'emergenza sono adottate, ... , con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché' i Presidenti delle regioni competenti...

...il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 C.P. (con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206)

**Convertito in Legge n. 13 del 5 marzo 2020 e abrogata dal DL 25 marzo 2020 n. 19
(salvo l'art. 3 comma 6 bis e art. 4)**

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

17

FONTI NORMATIVE EMERGENZA CORONA VIRUS

D.P.C.M. del 11 marzo 2020 Valido fino al 25/3/20 Lockdown

Raccomandazioni in ordine alle attività produttive e alle attività professionali

Art. 1 comma 7 lett.d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

9) si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 14 marzo 2020

D.P.C.M. 22 marzo 2020 Valido fino al 3/4/20

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

18

FONTI NORMATIVE EMERGENZA CORONA VIRUS

Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020

Conferma che le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria saranno adottate con uno o più DPCM.

Fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020.

Prevede per la violazione delle misure di contenimento la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000 (e non più il reato di cui all'art. 650 C.P.) e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

19

FONTI NORMATIVE EMERGENZA CORONA VIRUS

Art. 2 D.P.C.M. 26 aprile 2020

Valido fino al 4/5/20

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 ,...di cui all'allegato 7 per i cantieri, ...di cui all'allegato 8 per i trasporti.

Allegato 6

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

20

FONTI NORMATIVE EMERGENZA CORONA VIRUS

D.P.C.M. 18 maggio 2020

Valido fino al 14/6/20

Ribadisce l'obbligatorietà per tutte le imprese industriali e commerciali di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020 di cui all'allegato 12 ,...di cui all'allegato 13 per i cantieri,...di cui all'allegato 14 per i trasporti.

Allegati 12-13-14

Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

21

FONTI NORMATIVE EMERGENZA CORONA VIRUS

D.P.C.M. 11 giugno 2020

Conferma ancor a una volta l'obbligatorietà per tutte le imprese industriali e commerciali di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione del 24 aprile 2020 di cui all'allegato 12 ,...di cui all'allegato 13 per i cantieri,...di cui all'allegato 14 per i trasporti.

Allegati 12-13-14

Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

22

Rapporti tra la legislazione per il contenimento del contagio da COVID-19 e la legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

23

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

Sistema di gestione dell'emergenza Covid - 19

- Rischio generico e ubiquitario
- Tutela della salute pubblica
- Misure di contenimento definite dalle pubbliche autorità
- Salute e sicurezza sul lavoro?

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

24

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

Art. 42 comma 2 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia)

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

25

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

Art. 16 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia)

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, **sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'art. 74, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso è disciplinato dall'art. 5-bis, comma 3, del presente decreto.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

26

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

Sanzioni per violazione misure di contenimento (art. 4 comma 1 D.L. n. 19/2020)

Salvo che il fatto costituisca reato il mancato rispetto delle misure di contenimento ... sono punite con la sanzione amministrativa il mancato rispetto delle misure di contenimento... è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000... e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

E le contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008?

Art.4 comma 3 DL 19/2020

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24/11/1989 n. 689...

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

Soggetti deputati ai controlli (art. 9 DPCM 26/4/2020 e art. 10 DPCM 18/5/20)

Il Prefetto... assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 13 L.689/81

Atti di accertamento

Gli atti di accertamento possono essere compiuti dagli organi addetti al controllo degli illeciti amministrativi.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

I CONTROLLI DA PARTE DELLO SPISAL

Lo SPISAL accede presso le aziende su ordine del P.M. o d'ufficio, sulla scorta di una programmazione decisa in via autonoma.

Gli accessi in azienda di solito vengono eseguiti **senza preavviso** per garantire l'effetto sorpresa.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

I CONTROLLI DA PARTE DELLO SPISAL

... continua

Il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, non può impedire l'accesso o procrastinarlo, pena la commissione del reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) e, a seconda dei casi, anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) o di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.).

Il personale ispettivo può esaminare la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro presso la sede dell'azienda ispezionata oppure può estrarre copia dei documenti che esaminerà in un secondo momento.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

I CONTROLLI DA PARTE DELLO SPISAL

Gli accertamenti dello SPISAL in veste di **polizia giudiziaria** possono essere suddivisi in **quattro** tipi:

- 1) **ispezione dei luoghi**, degli **impianti**, dei **macchinari**, di tutti i mezzi di protezione collettiva e individuale, ecc.
- 2) **potere d'intervista** ("interrogatorio") che si esplica mediante la richiesta verbale di informazioni al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai lavoratori e al medico competente e, più in generale, a chi sia informato sui fatti.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

I CONTROLLI DA PARTE DELLO SPISAL

... continua

3) acquisizione di tutti i documenti che attengono alla tutela della salute e sicurezza del lavoro (con facoltà di effettuare rilievi e fotografie dei luoghi di lavoro, dei macchinari, ecc.).

L'Organo di controllo non è abilitato a richiedere né l'esibizione né la copia della documentazione che non attiene all'ambito delle sue specifiche competenze

4) attività di carattere tecnico-scientifico, quali **campionamenti e analisi**.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ORGANI DI VIGILANZA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO – prot. n. 1104/20 del 12 maggio 2020

<<I sottoscrittori del Protocollo del 24 aprile 2020 hanno precisato espressamente che esso *"contiene linee guida condivise tra le Parti sociali"*, cosa diversa dalle "norme tecniche" o "buone prassi" di cui all'art. 2 lett. u), v) del D.Lgs. 81/2008>>.

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di conferenza permanente Stato-Regioni;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'INAIL e dagli organismi paritetici, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

33

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

INDICAZIONI OPERATIVE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO – prot. n. 1104/20 del 12 maggio 2020

<<Visto l'incipit dell'art. 4 del D.L. 19/2020 che enuncia *"salvo che il fatto non costituisca reato"*, il Governo ha previsto la possibilità che un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commetta un fatto che viola una misura contenuta in uno dei protocolli e che, al contempo, consista in un illecito di natura penale, ossia in un reato. Nel qual caso, egli sarà denunciato alla Procura della Repubblica e si aprirà un procedimento penale nei suoi confronti, mentre non sarà applicata la sanzione amministrativa, né quella principale pecuniaria né quella accessoria>>.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

34

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

INDICAZIONI OPERATIVE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO – prot. n. 1104/20 del 12 maggio 2020

<<In caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli artt. 20 e seguenti del D. Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica>>.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

35

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

INDICAZIONI OPERATIVE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO – prot. n. 1104/20 del 12 maggio 2020

Si ritiene consigliabile reperire nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, I precetti che corrispondono alle norme del Dlgs. 81/08.

<<Prendendo perciò in analisi le misure previste dal Protocollo condiviso, a solo scopo esemplificativo al:

punto 1 "INFORMAZIONE" si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 36 c. 2 lett. a): per non aver provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

punto 4: "PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA" si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 63 c. 1, in combinato disposto con l'art. 64, c. 1, lett. d) e l'All. IV, punto 1.1.6.: per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia>>.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

36

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

INDICAZIONI OPERATIVE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO – prot. n. 1104/20 del 12 maggio 2020

<<Punto 5 "PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI" si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente la violazione dell'art. 18 c. 1 lett. f): per non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;

punto 6 "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" si propone di contestare al datore di lavoro/dirigente, in caso di mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo condiviso, la violazione dell'art. 18 c. 1 lett. d): per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente>>.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

37

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

Obbligo di aggiornamento DVR?

Ispettorato nazionale del lavoro nota 13-3-2020

Il rischio Covid è un rischio biologico che investe l'intera popolazione, non riconducibile all'attività lavorativa (salvo il caso di ambienti di lavoro sanitario o socio sanitario).

Pertanto non si ravvisa una «esposizione deliberata» né un «esposizione potenziale» che, ai sensi dell'art. 271 TUSL, impongono di effettuare la valutazione del rischio e il conseguente aggiornamento del DVR.

Pertanto sembra potersi condividere la posizione assunta dalla regione Veneto.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

38

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA**Obbligo di aggiornamento DVR?**

Regione Veneto - Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari (versione 02 del 03.03.2020)

In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario)

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

39

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA**Art. 2087 C.C.**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, **l'esperienza e la tecnica**, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Nota Isp. Lav. 13/3/20 «è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro dando atto delle misure adottate in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali, al fine di prevenire il contagio».

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

40

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, 30 novembre 2007, n. 44791 (su art. 2087 C.C.)

«... l'art. 2087 cod. civ. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro con la conseguenza che **la responsabilità del datore di lavoro**, o delle altre persone alle quali sono attribuite funzioni di protezione dell'incolumità dei lavoratori, **non è esclusa dall'inesistenza di una norma specifica di cautela** (Cass., sez. 3^a, 26 gennaio 2005 n. 6360, Lo Grasso, rv. 230855; sez. 4^a, 28 settembre 1999 n. 13377, Bassi, rv. 215537)».

«L'art. 2087 c.c. si configura quindi come una **norma integratrice e di chiusura della specifica normativa antinfortunistica** (Cass., sez. 4^a, 12 febbraio 1997 n. 3439, Canzian, rv. 208524) con la conseguenza che **la sua contestazione rende perseguibile d'ufficio la violazione commessa** (cfr. Cass., sez. 4^a, 17 aprile 1996 n. 5114, Amenduni, rv. 205196; 4 marzo 1994 n. 3495, Stellan, rv. 197947; 2 febbraio 1990 n. 3226, Cavilli)».

«E' l'art. 2087 cod. civ. che consente di prevedere un'efficace tutela contro gli infortuni derivanti da lavorazioni che l'innovazione tecnologica non consente di ritenere disciplinate da norme di prevenzione specifica».

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

41

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

Corte di Cassazione, Sez. III penale, 25 maggio 2018, n. 50000 (su art. 2087 C.C.)

«la disposizione di cui **all'art. 2087 c.c.**, rappresenta una norma di chiusura che pone in capo al datore di lavoro un **obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi**, anche se non esplicitamente richiamate da norme particolari che prevedano reati autonomi (ex plurimis: Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015; Sez. 3, n. 6360 del 26/01/2005); ciò non significa che **il datore di lavoro** debba creare un ambiente lavorativo a "rischio zero", disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva), ma che **debba predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere**».

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

42

La figura del Comitato di verifica e del COVID-MANAGER: come vengono inserite nel quadro delle attuali responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro e quali requisiti devono possedere.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

43

COMITATO DI VERIFICA E COVID MANAGER

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro (DPCM 26/4/20 e DPCM 18/5/20 si richiamano ai contenuti del protocollo)
Art. 13 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

*È costituito in azienda un **Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione** con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.*

Comitati aziendali o in loro assenza Comitato territoriale composto dagli Organi Paritetici per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

44

COMITATO DI VERIFICA E COVID MANAGER

Covid Manager

**Regione Veneto – Manuale per la riapertura delle attività produttive
30/4/20**

Premesso che anche per l'attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico ("COVID Manager"), con funzioni di coordinatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

45

COMITATO DI VERIFICA E COVID MANAGER

Covid Manager

Regione Veneto – Indicazioni operative per la riapertura

Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell'attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

46

**Datore di lavoro, Dirigenti,
Preposti, RSPP, Consulenti e
Covid Manager: responsabilità
penali e civili in caso di morte,
lesioni o inabilità subite da uno o
più lavoratori a causa del
“Coronavirus” SARS-CoV-2**

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

47

**IN CASO DI MORTE O LESIONI CAUSATE
DAL CONTAGIO DA CORONA VIRUS POSSONO CONFIGURARSI**



- una responsabilità civile
- una responsabilità amministrativa «231»
- una responsabilità penale
- con l'obbligo di **risarcimento del danno**
- con l'irrogazione di **sanzioni pecuniarie e misure interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001**
- con l'irrogazione di sanzioni detentive e pecuniarie previsti dal codice penale e da leggi speciali

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

48



COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE**Art. 25 Costituzione**

Comma 2: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Art. 27 Costituzione

Comma 1: La responsabilità penale è personale.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

51

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE**Art. 40 c.p. Rapporto di causalità**

1. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

52

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

Nesso di causalità

Il nostro ordinamento in materia di nesso casale è ispirato al principio di equivalenza delle cause (art. 41 c.p.) per cui è sufficiente che l'agente con la sua azione od omissione abbia realizzato una causa dell'evento.

Nel campo della sicurezza sul lavoro, il nesso di causalità può essere escluso solo nell'ipotesi di comportamento abnorme del lavoratore, sicchè tra gli obblighi del datore di lavoro è ricompreso il dovere di prevenire l'eventuale negligenza o imprudenza del lavoratore.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

53

COVID-19: RESPONSABILITA' CIVILE E INAIL

Art. 42 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) conv. L. 27/2020

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'**INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.**

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

54

COVID-19: RESPONSABILITA' CIVILE E INAIL

Circolari Inail n. 13 del 3/4/2020 e n. 22 del 20/5/2020

L'infezione da Covid 19, come accade per tutte le infezioni da agenti patogeni se contratte in occasione di lavoro, sono trattate dall'Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

La causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio.

Potenziale responsabilità penale del datore di lavoro?

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

55

COVID-19: RESPONSABILITA' CIVILE E INAIL

D.L. 8/4/2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) convertito in L. 5/6/2020 n. 40

art. 29 bis - Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 C.C. mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso... e negli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del D.L. 16/5/2020, n. 33...

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

56

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

DELITTI CONTRO LA PERSONA Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona **per colpa** la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

... Omissis ...

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

1. Chiunque cagiona ad altri **per colpa** una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
3. **Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.**

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE**Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose**

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Contravvenzioni previste dal Dlgs. 81/2008**RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO****COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE****Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose**

4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Contravvenzioni previste dal Dlgs. 81/2008**RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO**

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

ONERE DELLA PROVA

I predetti reati potranno essere concretamente contestati solo in presenza delle seguenti condizioni:

1. Contagio avvenuto sul luogo di lavoro (e non presso il proprio domicilio o in altro luogo frequentato dal dipendente).
2. Deve trattarsi di un rischio ragionevolmente prevedibile in relazione al tipo e alle modalità dell'attività lavorativa.
3. Vi sia stata violazione delle norme dettate per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (d.lg. 81/08 e normativa emergenziale).
4. Vi sia un nesso di causalità tra l'evento dannoso (malattia o morte) e la violazione della normativa.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

Corte di cassazione sez. unite n. 30328/2002

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo».

V, anche Corte di cassazione sez. IV penale n. 13575/2020

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

Circolare Inail n. 22 del 20/5/2020

In assenza di comprovata violazione , da parte del datore di lavoro, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'art. 1 comma 14 DL 33/2020 sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

63

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

D.Lgs. N. 81/2008

Obblighi del Datore di Lavoro (e del Delegato alla Sicurezza e dei Dirigenti)

Art. 17 Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili
 Art. 18 Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
 Art. 28 Valutazione dei rischi
 Art. 36 Informazione dei lavoratori
 Art. 37 Formazione dei lavoratori

...

La cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 55

Art. 2087 C.C. Tutela delle condizioni di lavoro

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

64

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE**Art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008****Esercizio di fatto di poteri direttivi**

“le **posizioni di garanzia** relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano **altresì** su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti **in concreto** i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

65

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE**Art. 33 del D.Lgs. N. 81/2008****Compiti del RSPP**

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

66

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, 24 gennaio 2013, n. 11492

«il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica, lo stesso opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. In effetti, la "designazione" del RSPP ...non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica».

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

67

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, 18 marzo 2019, n. 11708

La più avveduta giurisprudenza ritiene ormai **pacificamente configurabile la colpa professionale specifica del RSPP - in cooperazione con quella del datore di lavoro** - ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare (Sez. 4, n. 16134 del 18/03/2010, Santoro, Rv. 24709801). Al riguardo è stato più volte ribadito che **il RSPP risponde a titolo di colpa professionale**, unitamente al datore di lavoro, **degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline**, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose. Ciò sul presupposto che **il RSPP**, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, **ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli**, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. - Socio Unico. Tutti i diritti riservati

68

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

Art. 25 D.Lgs. N. 81/2008 Obblighi del Medico Competente

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro...
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati...

La cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 58.

Protocollo condiviso 24/4/20 Punto 12 «Sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS»

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE

Art. 19 D.Lgs. N. 81/2008 Obblighi del Preposto

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei **dispositivi di protezione individuale** messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti

La cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 56.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

COVID-19 E RESPONSABILITA' PENALE**Art. 20 D.Lgs. N. 81/2008
Obblighi del Lavoratore**

- a) ...
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) ...
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) ...

La cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 56.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

71

**LA RESPONSABILITÀ CIVILE E IL
RICONOSCIMENTO DA PARTE
INAIL DEL CONTAGIO DA COVID-
19 COME INFORTUNIO SUL
LAVORO**

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

72

COVID-19: RESPONSABILITA' CIVILE E INAIL**Art. 2087 C.C.**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

73

EMERGENZA COVID E NORMATIVA SICUREZZA

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 21 maggio 2019, n. 13644 (su art. 2087 C.C.)

«... l'articolo 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla **violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento**;

il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno».

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

74

COVID-19: RESPONSABILITA' CIVILE E INAIL

Il contagio da Covid 19 in quanto infortunio sul lavoro potrebbe comportare :

- Una responsabilità restitutoria nei confronti di Inail che promuovesse azione di rivalsa.
- Una responsabilità risarcitoria verso l'infortunato per danno civilistico differenziale.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

75

COVID-19: RESPONSABILITA' CIVILE E INAIL

Circolari INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 e n. 22 del 20/5/2020

Presunzione semplice di origine lavorativa per lavoratori sanitari e lavoratori a contatto con il pubblico.

Negli altri casi, l'accertamento medico-legale guiderà il riconoscimento *“attraverso l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi epidemiologico clinico-anamnestico e circostanziale”*.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

76

COVID-19: RESPONSABILITA' CIVILE E INAIL

Circolari INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 e n. 22 del 20/5/2020

L'Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore ma, ai sensi dell'art. 42 DL 18/2020, ciò non comporta una aumento del premio pagato dal singolo datore di lavoro.

La responsabilità restitutoria attraverso l'azione di rivalsa/regresso presuppone, oltre all'origine professionale del contagio, anche l'imputabilità a titolo quantomeno di colpa.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

77

COVID-19: RESPONSABILITA' CIVILE E INAIL

Art. 10 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 Azione di rivalsa

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

78

COVID-19: RESPONSABILITA' CIVILE E INAIL**Art. 11 D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965
Azione di regresso**

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili.

- **Azione di rivalsa/regresso da parte dell'INAIL per indennità versate.**
- **Azione dell'infortunato o degli eredi per danni non coperti dalla tutela INAIL (c.d. danno differenziale).**

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIOVega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

79

**D. Lgs. 231/01 e art. 30 Dlgs. 81/08
Obblighi e opportunità di
aggiornamento del Modello****RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO**Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

80

COVID – 19: RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/2001

Commissione di un reato contemplato dal D. Lgs. n. 231/2001

Commissione del reato da parte di soggetto “qualificato” in posizione “apicale” o “subordinato”

Interesse o vantaggio per l’ente dalla commissione del reato

Mancanza di un adeguato Modello organizzativo

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

81

COVID – 19: RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/2001

La diffusione dell’epidemia Covid 19 incide anche sui Modelli organizzativi ex Dlgs. 231/01.

Reati presupposto

- Reati nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.).
- Reati societari (es. false comunicazioni sociali).
- Reati informatici (smart working).
- Reati contro la PA e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (es. raggiro delle regole al fine di ottenere finanziamenti a garanzia pubblica).

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

82

COVID – 19: RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/2001

SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. N. 231/2001

1. **omicidio colposo** (art. 589 CP) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (**mancata valutazione dei rischi**) (si applica la sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote, oltre alle misure interdittive, ovverosia **da 258.000 a 1.549.000 euro**);
2. **omicidio colposo** (art. 589 CP) commesso con violazione di altre norme antinfortunistiche (si applica la sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote, oltre alle misure interdittive, ovverosia **da 64.500 a 774.500 euro**);
3. **lesioni personali colpose gravi o gravissime** (art. 590, comma 3, CP) commesse con violazione di norme antinfortunistiche (si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote, oltre alle misure interdittive, ovverosia **da 25.800 a 387.250 euro**).

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

83

COVID – 19: RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, il modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) **al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a** attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, **agenti** chimici, fisici e **biologici**;
- b) **alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti**;
- c) **alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso**, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) **alle attività di sorveglianza sanitaria**;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

84

COVID – 19: RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008

Il modello organizzativo deve prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, **un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio**, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

85

COVID – 19: RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008

Il modello organizzativo deve altresì prevedere **un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate**.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

86

COVID – 19: RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

87

COVID – 19: RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/2001

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 **si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.** Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione Consultiva permanente per la sicurezza del lavoro.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

88

COVID – 19: RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornamento del Modello in relazione ai nuovi protocolli aziendali adottati per la prevenzione del rischio Covid 19 che integrano i protocolli già esistenti sulla sicurezza sul lavoro.

Informazione e formazione dei lavoratori sui nuovi protocolli

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

89

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

FLUSSI INFORMATIVI DAGLI ORGANI DI VERTICE E DALLE FUNZIONI AZIENDALI ALL'ODV



L'ODV deve essere informato costantemente in ordine ai fatti che hanno comportato – anche solo potenzialmente – una responsabilità della Società ex D.Lgs. n. 231/2001.

Tra i poteri attribuiti all'ODV deve figurare quello di accesso senza limiti a tali informazioni.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

90

FLUSSI INFORMATIVI DAGLI ORGANI DI VERTICE E DALLE FUNZIONI AZIENDALI ALL'ODV

In capo a tutti i soggetti che operano nell'Ente deve essere posto l'obbligo di fornire le informazioni all'ODV concernenti:

- La modifica degli assetti del C.d.A. o degli organi di controllo (Sindaci e Revisori)
- l'assunzione o la risoluzione dei rapporti di lavoro/incarichi con soggetti in posizione apicale;
- l'attribuzione o la revoca di procure generali o speciali;
- l'attribuzione o la modifica di mansioni a soggetti in posizione apicale;
- l'apertura o la ristrutturazione di sedi/unità produttive;
- l'adozione (o la dismissione) di sistemi gestionali certificati.

...e per l'emergenza corona virus?

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

91

COMPITI DELL'ODV AL TEMPO DEL COVID

- Interloquire con il datore di lavoro e altri soggetti sulle misure prevenzionistiche adottate.
- Eventuale adozione di comitati di crisi con cui coordinarsi per l'adozione e la verifica del rispetto dei protocolli.
- Gestire le segnalazioni di carenze e supportare i vertici aziendali per eventuali misure correttive.
- Verificare l'adeguatezza del modello e suggerire al Cda eventuali modifiche in relazione al rischio reato.

RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE FIGURE AZIENDALI COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

Vega Formazione
ST00884 rev0.0 - M4

Copyright © Vega Formazione S.r.l. – Socio Unico. Tutti i diritti riservati

92



VEGA FORMAZIONE S.R.L. – Socio Unico

Via Don Tosatto 23/35/39, 30174 Mestre - VE

Tel. 041/3969013 Fax 041/3969038

www.vegaformazione.it

*Organismo di Formazione Accreditato dalla
Regione Veneto e certificato UNI ISO 9001
e UNI ISO 45001*